

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Comune
- Art. 2 – Territorio, Stemma e gonfalone
- Art. 3 – Albo Pretorio
- Art. 4 – Funzioni del Comune
- Art. 5 – Tutela della salute
- Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 7 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 8 – Assetto e utilizzo del territorio
- Art. 9 – Sviluppo economico
- Art. 10 – Programmazione economica-sociale e territoriale
- Art. 11 – Servizi pubblici

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I Consiglieri**

- Art. 12 – Il Consigliere Comunale
- Art. 13 – Doveri del Consigliere comunale
- Art. 14 – Poteri del Consigliere comunale
- Art. 15 – Dimissioni del Consigliere comunale
- Art. 16 – Il Consigliere Anziano
- Art. 17 – Gruppi consiliari

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 18 – Il Consiglio Comunale - Poteri
- Art. 19 – Prima adunanza
- Art. 20 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 21 – Ordine del giorno
- Art. 22 – Notifica dell'avviso di convocazione
- Art. 23 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 24 – Numero per la validità delle deliberazioni
- Art. 25 – Astensione dei Consiglieri
- Art. 26 – Pubblicità delle sedute
- Art. 27 – Votazioni
- Art. 28 – Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 29 – Regolamento interno

Capo III**La Giunta Comunale***Sezione I – Elezioni - Durata in carica - Revoca*

- Art. 30 – Composizione della Giunta Municipale
- Art. 31 – Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore
- Art. 33 – Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 34 – Revoca della Giunta Comunale
- Art. 35 – Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori
- Art. 36 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore
- Art. 37 – Revoca degli Assessori

Sezione II – Attribuzioni - Funzionamento

- Art. 38 – Attribuzioni della Giunta Comunale
- Art. 39 – Adunanza e deliberazioni

Capo IV**Il Sindaco**

- Art. 40 – Funzioni
- Art. 41 – Competenze

- Art. 42 – Delegazioni del Sindaco
- Art. 43 – Surrogazione del Consiglio per le nomine
- Art. 44 – Potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 45 – Competenza del Sindaco, quale Ufficiale del Governo

Titolo III**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Capo I****Istituti di partecipazione**

- Art. 46 – Principi generali
- Art. 47 – Libera forma associativa
- Art. 48 – Le consulte
- Art. 49 – Istanze, petizioni e proposte
- Art. 50 – Referendum consultivo
- Art. 51 – Effetti del Referendum consultivo
- Art. 52 – Disciplina del Referendum
- Art. 53 – Azione popolare

Capo II**Diritto di accesso e di informazione**

- Art. 54 – Pubblicità degli atti
- Art. 55 – Diritto d'accesso all'informazione

Capo III**Il Difensore civico**

- Art. 56 – Istituzione
- Art. 57 – Elezione del Difensore civico
- Art. 58 – Durata in carica
- Art. 59 – Funzioni
- Art. 60 – Modalità di intervento
- Art. 61 – Relazione al Consiglio Comunale
- Art. 62 – Mezzi del Difensore Civico

Titolo IV**UFFICI E PERSONALE**

- Art. 63 – Organizzazione degli Uffici

Capo I**Organizzazione degli uffici**

- Art. 64 – Ufficio Comunale

Capo II**Organizzazione del personale**

- Art. 65 – Disciplina dello status del personale
- Art. 66 – Collaborazioni esterne

Capo III**Responsabilità disciplinare del personale**

- Art. 67 – Norme applicabili

Capo IV**Il segretario comunale**

- Art. 68 – Stato giuridico e trattamento economico
- Art. 69 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 70 – Attribuzioni gestionali
- Art. 71 – Attribuzioni consultive
- Art. 72 – Attribuzioni di sovrintendenza-direzione-controllo
- Art. 73 – Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 74 – Il Vice Segretario

Titolo V**RESPONSABILITÀ**

- Art. 75 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 76 – Responsabilità verso terzi
- Art. 77 – Responsabilità dei contabili

Titolo VI**FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 78 – Ordinamento
- Art. 79 – Finanze comunali

- Art. 80 – Prescrizioni dell'azione di responsabilità
 Art. 81 – Lasciti e donazioni
 Art. 82 – Contabilità comunale: Il Bilancio
 Art. 83 – Contabilità comunale: Il Conto Consuntivo
 Art. 84 – Attività contrattuale
 Art. 85 – La revisione economica finanziaria
 Art. 86 – Tesoriere Comunale
 Art. 87 – Controllo economico della gestione

Titolo VII ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 88 – Funzioni normative
 Art. 89 – Procedimento di formazione del Regolamento

Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 90 – Modalità
 Art. 91 – Disposizioni finali e transitorie

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Comune

1. Il Comune di Telgate è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 – Territorio, Stemma, Gonfalone

1. Il Comune di Telgate è costituito dalla comunità insediata nel territorio medesimo, che si estende per kmq 8,12 e confina con i Comuni di Grumello del Monte, Palazzolo s/O, Palosco, Bolgare e Chiuduno.
2. La sede Comunale è posta in Piazza V. Veneto, ove hanno Sede gli Organi Comunali e i principali Uffici.
3. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e riconosciuto nei modi di legge.

Art. 3 – Albo Pretorio

1. Il Comune ha un proprio Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e in generale di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni e, se richiesto, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 – Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della Comunità.

Art. 5 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicaps, agli inabili ed agli invalidi.
3. Ispira la propria azione al sostegno e per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato.

Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conserva-

re, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della comunità.

Art. 7 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive. Promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore, e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, approvato come previsto all'art. 89 del presente Statuto.

Art. 8 – Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
2. Promuove e realizza anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con il concorso di privati singoli o associati, o in cooperativa.
4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare in caso di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco o suo delegato esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 9 – Sviluppo economico

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.
2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo.

Art. 10 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità col metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.
2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e delle organizzazioni sindacali.

Art. 11 – Servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a cooperative e/o a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale; anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di convenzione con Istituzioni o Enti Morali operanti nel territorio, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

f) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province, interessati alla gestione del servizio.

2. In previsione di una eventuale prossima fusione con altri Comuni contermini, nei modi e con le limitazioni di cui agli artt. 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune potrà costituire una unione con detti Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I Consiglieri

Art. 12 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 13 – Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nella sua prima seduta, da tenersi non prima di giorni dieci dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici Comunali e dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'Ufficio, nei casi previsti dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2° e 4° della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15 – Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia nel momento in cui il Consiglio Comunale ne prenda atto, nella prima seduta successiva alla comunicazione delle dimissioni.

Art. 16 – Consigliere anziano

1. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti (voti di lista+voti individuali) è il Consigliere Anziano.

Art. 17 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti,

a norma di regolamento, da due o più componenti, ed eleggono al loro interno un proprio capogruppo.

2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 18 – Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. La sua elezione avviene secondo le leggi dello Stato.

3. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e del presente Statuto.

4. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegati.

Art. 19 – Prima adunanza

1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.

2. Il Consigliere Anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere Anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che fissa il giorno dell'adunanza e la presiede.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di maggio, giugno e luglio e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno.

3. Il Consiglio viene convocato altresì in seduta straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo o del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 21 – Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 22 – Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Per la notifica, si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice Civile, e ogni Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto.

Art. 23 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della assemblea:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- c) gli assessori scelti fra i cittadini, non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24 – Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano, per la determinazione della maggioranza dei votanti:

- a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare alla votazione;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti, computati secondo il precedente comma.

Art. 25 – Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune o verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

Art. 26 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche salvo i casi, previsti dal Regolamento, per i quali sia prescritta la seduta segreta.

Art. 27 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese, salvi i casi per i quali il Regolamento prevede il voto a scrutinio segreto.

Art. 28 – Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, il potere, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale in base alla rappresentanza consiliare.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai

propri lavori Sindaco, Assessori, Rappresentanti di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

5. Le Commissioni consiliari permanenti non hanno diritti deliberativi.

6. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno con sistema proporzionale, in base alla rappresentanza consiliare la commissione per le garanzie statutarie.

Art. 29 – Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo III La Giunta Comunale

Sezione I – Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 30 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 Assessori, dei quali uno può essere scelto anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3° della legge 18 giugno 1990, n. 142 ed avente i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

2. L'Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, non deve essere stato candidato in alcuna lista per l'elezione del Consiglio Comunale, che lo può eleggere alla carica di Assessore.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede la Giunta Comunale l'Assessore da lui delegato, denominato Vice-Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano.

Art. 31 – Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere Anziano.

2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del Candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore. Tali proposte devono essere depositate nella Segreteria Comunale due giorni prima dell'adunanza, nella quale si discute dell'elezione;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal Candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. A tal fine sono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra. Qualora in nessuna di esse sia stata raggiunta la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di sessanta giorni, di cui agli artt. 34, 2° comma e 39, 1° comma, lettera b) n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 33 – Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Sindaco e si procede al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 31 del presente statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. Per la surroga dell'Assessore cessato dalla carica, il Sindaco propone al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo proposto per la nomina. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nella terza votazione con la maggioranza dei votanti.

Art. 34 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta Comunale non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; deve essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. Detta mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa viene notificata in via giudiziale al Sindaco ed agli Assessori.

6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine fissato dal precedente comma.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta Comunale.

Art. 35 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta Comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39, comma 1° lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Consigliere Anziano convoca il Consiglio Comunale per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta Comunale.

Art. 36 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:

- accertamento di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 33, comma 2° del presente Statuto.

Art. 37 – Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.

2. La seduta del Consiglio Comunale è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di revoca.

3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

Sezione II – Attribuzioni - Funzionamento

Art. 38 – Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 39 – Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 del presente statuto.

Capo IV Il Sindaco

Art. 40 – Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali o regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali, anche col mezzo della delega, se e per quanto consentito dalla legge.

Art. 41 – Competenze

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

- d) indice i referendum;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;
- i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta Comunale, nella sua prima adunanza;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 42 – Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore Vice-Sindaco, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione, relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza, la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio della deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni volta che, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali loro modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
6. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
7. Gli Assessori, cui è stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 43 – Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio Comunale non delibere il nome di sua competenza, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2°, lett. n) della legge n. 142/1990 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 44 – Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative, a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza ai sensi del comma 3° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 45 – Competenza del Sindaco, quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco, o che ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e ai funzionari addetti, secondo le disposizioni di legge.

Titolo III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 46 – Principi generali

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi eletti e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi eletti ed i cittadini.
2. Assicurare ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi eletti, contribuendo con le loro proposte, alla fase di impostazione delle decisioni, che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione o su temi specifici, aventi interessi per la comunità.
3. Promuove la formazione di nuove coscienze di convivenze; lotta contro le logiche individualistiche di parte e di pregiudizio e privilegia la partecipazione, che crea dialogo e coinvolgimento della collettività.

Art. 47 – Libera forma associativa

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei dipendenti, dei pensionati; le associazioni degli esercenti arti e professioni, degli artigiani, dei commercianti, degli industriali, degli ordini professionali e degli agricoltori; le associazioni del volontariato, delle Associazioni combattentistiche e d'arma, e per la protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport e del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organizzazioni della scuola, della cultura e per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani e tutte le altre forme associative presenti sul territorio, che garantiscono una crescita morale della comunità e che si ispirano ai valori fondamentali della persona umana e alla solidarietà verso i più deboli ed i più poveri.

3. L'amministrazione comunale, per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli od associati:

a) Tiene l'elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale e alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi, secondo le modalità dell'apposito regolamento;

b) Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità lucro, ma in linea generale, di servizio alla comunità.

Art. 48 – Le consulte

1. Al fine di promuovere la partecipazione popolare, come previsto dall'art. 46 del presente statuto, l'amministrazione comunale può istituire le consulte dei servizi sociali, dell'urbanistica e lavori, della cultura e istruzione, dello sport e tempo libero, del Bilancio, per la tutela dell'ambiente e del territorio o per altri problemi di interesse generale.

2. Tali organismi collaborano nelle materie specifiche, oggetto della loro attività, con le commissioni consiliari, se operanti, con il Consiglio Comunale e gli altri organi eletti, ai quali indirizzano proposte e pareri consultivi.

3. Le consulte sono costituite da un numero variabile di membri con criterio proporzionale, in base alla rappresentanza consiliare, tenendo conto anche delle forze politiche, sociali e del volontariato, operanti sul territorio e non rappresentate in Consiglio Comunale.

4. Presidente della consulta è l'Assessore competente per materia o un suo delegato.

5. La nomina delle consulte è effettuata dalla Giunta Comunale su lista presentata dall'Assessore, che la presiede e la coordina, sentiti i pareri e le indicazioni dei capigruppo consiliari e dei responsabili delle altre forze non rappresentate in Consiglio Comunale.

6. Le consulte, comprese le esistenti, decadono alla fine di ogni tornata amministrativa e comunque vengono rinnovate tutte le volte che si procede al rinnovo degli organi del Comune.

7. Il Sindaco richiede il parere della consulta competente prima della presentazione al Consiglio Comunale di atti fondamentali, che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

8. Le consulte esprimono i pareri richiesti, con una relazione illustrativa delle indicazioni, entro dieci giorni dalla data della richiesta del Sindaco.

9. Il Consiglio Comunale tiene almeno una volta all'anno, una riunione aperta e con la partecipazione delle consulte e dei presidenti delle libere associazioni, nelle quali il Sindaco illustra lo stato della comunità, nei caratteri e nelle annotazioni più significative, rispetto alla situazione degli anni precedenti.

10. La Giunta Comunale assicura alle consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ed altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva.

Art. 49 – Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli, che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco. Esse devono essere regolarmente firmate e devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

3. Le istanze saranno esaminate dalla Commissione per le garanzie statutarie, che a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità, in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

4. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione per le garanzie statutarie, se l'oggetto dell'istanza riguarda

materie di competenza del Consiglio Comunale, riferirà allo stesso, che adotterà gli opportuni provvedimenti, di norma, entro 60 giorni dalla decisione di ammissibilità espressa sempre dalla Commissione per le garanzie statutarie. In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli Uffici e a firma del Sindaco entro quindici giorni dalla decisione.

5. La Segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte, mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservate nell'archivio comunale, secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta visione ed il rilascio di copie.

Art. 50 – Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il Referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) Atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

b) Atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) Atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

e) Atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) Revisione dello Statuto.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o di sua iniziativa autonoma indice referendum consultivo, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. È previsto il referendum consultivo anche su richiesta del 25% degli elettori delle camere dei deputati, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 51 – Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

2. Il referendum consultivo ha validità se vota almeno il 50% degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

3. In caso di validità dei risultati del referendum, entro sessanta giorni viene convocato il Consiglio Comunale per le determinazioni conseguenti.

Art. 52 – Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 53 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Capo II Diritto di accesso e di informazione

Art. 54 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o, per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, dal Sindaco o dai Presidenti degli Enti ed aziende, che ne vieti la

divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

2. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle Gazzette Ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei Regolamenti Comunali.

Art. 55 – Diritto d'accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, almeno una volta all'anno, informa la cittadinanza sull'attività e sui programmi in atto a mezzo di un notiziario.

Capo III Il Difensore Civico

Art. 56 – Istituzione

1. Può essere istituito nel Comune il Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente, legislativo o regolamentare.

Art. 57 – Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per voto palese.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra cittadini di età non inferiore di anni quaranta, che, per preparazione, esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro giorni quindici dalla contestazione.

Art. 58 – Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale, che lo ha eletto e non può essere confermato più di una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 59 – Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale.

2. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 60 – Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o ab-

biano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione Comunale o agli Enti od Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuta una risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono; con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il Difensore Civico propone, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalla Amministrazione Comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1°, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscano l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

Art. 61 – Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità, e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 62 – Mezzi del Difensore Civico

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione la sede ed individua i mezzi per l'espletamento delle funzioni.

2. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica pari ad un terzo dell'indennità base percepita dal Sindaco.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 63 – Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Capo I Organizzazione degli uffici

Art. 64 – Ufficio Comunale

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o più materie, appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.

Capo II Organizzazione del personale

Art. 65 – Disciplina dello Status del personale

1. Sono disciplinati dal Regolamento del personale:

a) gli Organi, gli Uffici, di modo di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli Uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di

stato giuridico ed estensione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essa compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.

2. Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in quattro aree di attività: area amministrativa, area contabile, area al servizio della persona, area tecnica.

3. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi deve basarsi sui criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e prevede il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

5. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto d'impiego, quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 66 – Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 67 – Norme applicabili

1. Il Regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato, che al presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente, designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo IV

Segretario Comunale

Art. 68 – Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 69 – Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del prin-

cipio della distinzione tra funzione politica di indirizzo, controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, che la esercita avvalendosi degli Uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge, che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli Uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 70 – Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad Organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) Organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) Liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) Presidenza delle Commissioni di concorso con la assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

f) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) Verifica dell'efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso.

Art. 71 – Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta Comunale, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 72 – Attribuzioni di sovrintendenza-direzione-controllo

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli Uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Approva provvedimenti di mobilità interna, con la osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 73 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti della legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 74 – Vice Segretario

1. Il Comune può avere un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. In tal caso la qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale, avente titolo, preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa, comprendente gli Uffici di Segreteria.

**Titolo V
RESPONSABILITÀ**

Art. 75 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazioni di leggi, che comportano danni all'erario del Comune.

2. Costoro, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio, che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammonter del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi, che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento

l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente ed i membri del collegio, che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77 – Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile, che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

**Titolo VI
FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 78 – Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe; ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79 – Finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) Imposte, tasse e diritti propri;
- b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) Entrate extratributarie e derivanti da pubblici servizi, e da trasferimenti statali o regionali;
- d) Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società e da gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 80 – Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione della azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 81 – Lasciti e donazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

Art. 82 – Contabilità comunale: il Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

Art. 83 – Contabilità comunale: Il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio e il conto patrimoniale.

2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa, con la quale esprime le valuta-

zioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 85 del presente Statuto.

Art. 84 – Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.

2. Le deliberazioni devono indicare:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente.

3. La stipula del contratto può essere delegata al responsabile del dipartimento.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

Art. 85 – La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Revisore dei Conti, scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il Revisore dei Conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabilità finanziaria e contabile della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

4. Nella stessa relazione il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 86 – Tesoreria Comunale

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria, che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

b) il pagamento delle spese ordinate, mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal Regolamento di contabilità.

Art. 87 – Controllo economico della gestione

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del Bilancio.

Titolo VII ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 88 – Funzioni normative

1. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali, nonché col presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale, per espressa volontà del Consiglio stesso e perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento pre vigente.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

Art. 89 – Procedimento di formazione del Regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale ed alla Giunta Municipale.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:

– una prima volta dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

– una seconda volta da effettuarsi per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni.

Se prescritto dalla legge, alla fine devono riportare l'omologazione ministeriale.

Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 90 – Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3° della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non siano trascorsi due anni della deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità, se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 91 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio Comunale approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Fino all'adozione dei predetti Regolamenti, restano in vigore le norme fin qui adottati, secondo la legislazione vigente ed in quanto compatibili con la legge ed il presente Statuto.